

TABELLA PAGA PER I DIPENDENTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO,  
DEL SUGHERO, DEL MOBILE E DELL'ARREDAMENTO  
IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2018

Area Professionale		Minimo Tabellare	Contingenza	TOTALE MENSILE
<b>AD</b>	3	1906,73	542,24	<b>2.448,97</b>
<b>(Area direttiva)</b>	2	1862,58	542,24	<b>2.404,82</b>
	1	1771,44	540,08	<b>2.311,52</b>
<b>AC</b>	5	1680,95	538,27	<b>2.219,22</b>
<b>(Area concettuale)</b>	4	1.545,26	535,55	<b>2.080,81</b>
	3	1.409,51	532,74	<b>1.942,25</b>
	2	1.409,51	532,74	<b>1.942,25</b>
	1	1.273,71	528,78	<b>1.802,49</b>
<b>AS</b>	4	1.409,51	532,74	<b>1.942,25</b>
<b>(Area specialistica )</b>	3	1.342,17	531,35	<b>1.873,52</b>
	2	1.273,71	528,78	<b>1.802,49</b>
	1	1.219,27	528,09	<b>1.747,36</b>
	4	1.219,27	528,09	<b>1.747,36</b>
<b>AE</b>	3	1.151,39	526,86	<b>1.678,25</b>
<b>(Area esecutiva )</b>	2	1.083,50	525,12	<b>1.608,62</b>
	1	911,78	522,49	<b>1.434,27</b>

**Indennità di funzione Area Direttiva 3**

Ai lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri deve essere corrisposta una indennità di funzione pari a €. 25,82 mensili.

**ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA:**

A valere dal 1° gennaio 2017 l'elemento di garanzia retributivo sarà pari a 18 €.

FILLEA	FILCA	FENEAL		
CGIL	CISL	UIL		

## **Apprendisti Legno Industria assunti dal 21 Dicembre 2005**

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.

Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, il piano formativo.

Il suddetto contratto può essere instaurato per i lavoratori operai, intermedi, impiegati dal II° al VII° livello e per tutte le relative mansioni.

La durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi e di inquadramento sono così fissate:

<b>LIVELLI</b>	<b>Durata Complessiva Mesi</b>	<b>Primo Periodo Mesi</b>	<b>Secondo Periodo Mesi</b>	<b>Terzo Periodo Mesi</b>
VII°	70	20	20	30
VI°	68	20	20	28
V°	60	20	20	20
IV°	54	18	18	18
III°	42	16	14	12
II°	36	14	12	10

Agli apprendisti in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale, ovvero di scuola media superiore, inerenti alla professionalità da acquisire, le suddette durate sono ridotte di mesi 10 così ripartite:

\* primo periodo: 3 mesi

\* secondo periodo: 3 mesi

\* terzo periodo: 4 mesi.

Per gli apprendisti in possesso di laurea inerente la professionalità da acquisire in tutte le fattispecie di inquadramento, la durata dell'apprendistato sarà di 36 mesi.

L'inquadramento e il relativo trattamento economico è così determinato:

- nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto quello di destinazione finale;
- nel secondo periodo un livello sotto quello di destinazione;
- nel terzo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale e retribuzione corrispondente al valore intermedio tra quello della categoria di appartenenza e quello della categoria di destinazione finale.

Gli apprendisti con destinazione finale al secondo saranno inquadrati al livello di destinazione finale con decorrenza dall'inizio del secondo periodo di apprendistato.